

**DIPARTIMENTO PREVENZIONE COLLETTIVA  
DELLA SALUTE UMANA**

**Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione**

Via Ciccotti - POTENZA

tel. 0971.310323 – 0971.310387 – 0973.48550

e-mail: [sian.potenza@aspbasilicata.it](mailto:sian.potenza@aspbasilicata.it)

pec: [sian.potenza@pec.aspbasilicata.it](mailto:sian.potenza@pec.aspbasilicata.it)

Direttore f.f. Dr. C. Cufino

**Gentile Operatore del Settore Alimentare (OSA)**

Oggetto: Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.L.vo n. 32 del 2.2.2021

Il SIAN dell'A.S.P. di Potenza desidera informarLa che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 62 del 13 marzo 2021. Questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Il Decreto in oggetto è stato approvato e recepito dalla Regione Basilicata con DGR n. 577 del 8.9.2022.

L'art. 6 comma 6 del decreto 32/2021 prevede che *“L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”*

Per le tipologie produttive dettagliate nell'Allegato 2 Sezione 6 Tabella A (allegata alla presente) del decreto n. 32/2021, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione di bevande alcoliche, analcoliche e acque minerali; lavorazione del caffè; produzione di pasta secca e/o fresca; produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria (freschi e secchi); produzione di prodotti di gelateria; produzione di cibi pronti in genere; ristorazione collettiva, incluso catering; commercio all'ingrosso di alimenti e bevande), sono previsti importi forfettari annuali che variano non più in base al quantitativo prodotto ma a seconda del livello di rischio sanitario (basso € 200, medio € 400, alto € 800) calcolato per ciascun stabilimento dalla Azienda Sanitaria Locale (ASP), in qualità di Autorità Competente Locale (ACL), a seguito dei controlli ufficiali e della verifica di quanto presente nell'autodichiarazione inviata.

La prevalenza dell'ingrosso, superiore al 50 per cento rispetto al dettaglio, deve essere calcolata in base al quantitativo quantità di merce prodotta/commercializzata.

Come previsto dall'articolo 13 comma 3 del D.L.vo 32/2021, al fine del calcolo della tariffazione per l'anno 2021, la Vs. Ditta dovrà inviare, per ogni stabilimento attivo sul territorio di questa ASP, **entro il mese DICEMBRE 2022**, utilizzando il modello contenuto allegato alla presente, la prescritta autodichiarazione con le informazioni riferite all'anno 2021, unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa alimentare o suo delegato, all'indirizzo pec: [\*\*sian.potenza@pec.aspbasilicata.it\*\*](mailto:sian.potenza@pec.aspbasilicata.it)

Sulla base dei dati da Voi trasmessi, questa ASL applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato, riferito all'anno in corso.

In ogni caso, in sede di prima applicazione, tutti gli OSA assoggettati alla tariffa in oggetto dovranno versare la quota corrispondente al livello di rischio basso di cui alla Tabella A, Sezione 6 Allegato II del Decreto in oggetto sul Codice IBAN **IT77M0760104200001031703190**.

La mancata trasmissione a questo Servizio dell'autodichiarazione comporterà l'applicazione dell'art. 17 del D.L. 32/2021: Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento.

Il Direttore f.f. U.O.C. SIAN

Dr. C. Cufino

